DISCIPLINA DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VIGENZA DELLE LEGGI E PROROGA DI TALUNI TERMINI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 1983

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327

I termini aventi scadenza il 31 dicembre 1983, stabiliti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, sono prorogati fino al 30 giugno 1984. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma, valutate in lire 250 miliardi per il primo semestre 1984, si fa fronte con una aliquota di corrispondente importo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, e' prorogato fino al 31 dicembre 1985. Fino alla stessa data indicata dal precedente comma 3 i redditi delle unita' immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-dei-termini-di-vigenza-delle-leggi-e-proroga/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it